



Regione Toscana
corecom
*comitato regionale
per le comunicazioni*



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

REGIONE TOSCANA

Segretariato generale del Consiglio regionale
DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE
Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom.

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO:

Monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali in materia di “obblighi di programmazione”, “pubblicità”, “garanzie dell’utenza” e “pluralismo politico-sociale” e servizio di monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale riferiti alle annualità 2016, 2017 e 2018.

Premessa

Il Comitato regionale per le comunicazioni della toscana, in base all'articolo 30, comma 1 della LR 22/2002 svolge funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999. Le suddette funzioni sono delegate al CORECOM mediante la stipula di convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

In data 16 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra il Corecom e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una convenzione per la delega di funzioni in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell'utenza (tutela dei minori) e pluralismo politico-sociale, da svolgersi mediante il monitoraggio h24 per una settimana di emesso su un campione del 30% dell'elenco dell'emittenza radiotelevisiva locale presente nell'accordo.

Il Corecom, inoltre, in base all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), è tenuto a svolgere attività di monitoraggio finalizzata a verificare, nella programmazione delle emittenti e in particolare nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato si riferisce a due monitoraggi:

- 1) Monitoraggio, oggetto di delega Agcom, su "*Obblighi di programmazione*", "*Pubblicità*", "*Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)*" e "*Pluralismo politico-sociale*";
- 2) Monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale.

I due monitoraggi saranno svolti sulla programmazione h24 di 39 emittenti televisive locali della Toscana, per 7 giorni, per un totale di 6.552 ore.

Le suddette 39 emittenti sono così suddivise: 13 emittenti per l'anno 2016, 13 per l'anno 2017, 13 per l'anno 2018.

Il materiale video, oggetto dei monitoraggi, verrà fornito dal Corecom e dovrà essere riconsegnato a conclusione dei lavori.

Art. 2 –Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 36 mesi.

Art. 3 – Finalità, caratteristiche e risultati dei servizi di monitoraggio

Art. 3.1 – Monitoraggio, oggetto di delega Agcom, su "*Obblighi di programmazione*", "*Pubblicità*", "*Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)*" e "*Pluralismo politico-sociale*"

La finalità del presente monitoraggio è la verifica del rispetto della normativa in materia di "*Obblighi di programmazione*", "*Pubblicità*", "*Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)*" e "*Pluralismo politico-sociale*", come indicato nel *Manuale di procedure operative* (da integrare con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 44/2010, dalla delibera Agcom n. 353/11/CONS e da eventuali successive modifiche che dovessero intervenire) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le attività di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale e nelle relative schede di rilevazione, che costituiscono parte integrante del presente capitolato. Tale documentazione è disponibile all'indirizzo:

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CORECOM/documenti/MANUALE_PROCEDURE_OPERATIVE.pdf

Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- analisi dei materiali consegnati e compilazione delle schede presenti nel suddetto Manuale;
- creazione e implementazione di una banca dati con i dati ricavati dall'analisi e rispondente alla struttura delle schede;
- produzione di report sintetici per ciascuna emittente e per ciascuna delle quattro aree di analisi, con evidenziazione delle presunte violazioni riscontrate e scansione concreta dei palinsesti.

Per quanto riguarda l'area "**Obblighi di programmazione**", si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 4 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Pubblicità**", si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 6 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Garanzie dell'utenza**" (**Tutela dei minori**), si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 5 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Pluralismo politico-sociale**", si rimanda integralmente a quanto stabilito nel Capitolo 9 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

I risultati del monitoraggio dovranno essere memorizzati in una banca dati interrogabile, contenente le schede compilate e i report di dati aggregati, organizzata in sezioni interoperabili fra loro che consentano la gestione e la consultazione di tutti i dati elementari rilevati, attraverso un applicativo che possa consentire anche l'esportazione dei dati in ambiente M.S. Office e Adobe Acrobat. L'interfaccia dovrà essere organizzata in modo da permettere, in maniera intuitiva, di effettuare interrogazioni su tutti i campi del database e di poter utilizzare i dati rilevati sia a livello disaggregato, sia a livello aggregato per emittente o per area tematica.

Per ogni emittente dovrà essere anche fornita una scheda riepilogativa con l'indicazione del tipo e del numero di violazioni, oltre ad informazioni riepilogative di carattere generale ed all'indicazione del numero di violazioni per area tematica.

Ogni modifica, integrazione, abrogazione della normativa di riferimento, che dovesse intervenire in itinere, dovrà essere considerata ai fini del monitoraggio.

Art. 3.2 – Monitoraggio sulla sicurezza stradale

La legge regionale 11 maggio 2011 n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), all'art. 3 prevede che il Corecom svolga un monitoraggio finalizzato a verificare nella programmazione delle emittenti locali, in particolare nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale. Nello svolgimento del monitoraggio sulla programmazione delle emittenti oggetto del presente capitolato, la società aggiudicataria dovrà segnalare al Corecom, in report distinti, la presenza di contenuti riguardanti il tema della sicurezza stradale all'interno di servizi giornalistici, approfondimenti, fiction, e tutto il resto della programmazione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale diffusione di modelli negativi e comportamenti che mettano a rischio l'incolumità personale e altrui o particolarmente positivi nella trattazione del tema. Ciascuna segnalazione dovrà indicare, oltre ai dati utili all'identificazione del contenuto (emittente, data e ora di messa in onda), una sua breve sintesi e un'analisi degli elementi considerati o meno contrastanti con una corretta diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Per ciascun anno dovrà essere presentata una relazione descrittiva, completa di bibliografia in materia, comparazioni con altri casi di studio, sulla completa rappresentazione del tema nell'emittenza televisiva locale.

Art. 4 – Corrispettivo contrattuale e costi della sicurezza

L'importo complessivo presunto del servizio in oggetto è pari ad Euro 51.500,00 IVA esclusa di cui Euro 44.000,00 per il monitoraggio oggetto di delega AGCOM ed Euro 7.500,00 per il monitoraggio sulla sicurezza stradale.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e

non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5–Termini e modalità di esecuzione del servizio

Le registrazioni del trasmesso delle 13 emittenti verranno consegnate in 4 scaglioni relativi a 3 o 4 emittenti. Gli invii delle registrazioni, da parte del Corecom, saranno fatti ad almeno 1 mese di distanza l'uno dall'altro.

I termini di esecuzione del servizio decorrono dalla data di consegna, da parte del Corecom, del materiale video oggetto di monitoraggio ed i risultati del monitoraggio, relativamente ad "obblighi di programmazione", "pubblicità", "garanzie dell'utenza" e "pluralismo politico-sociale" devono essere consegnati al Corecom entro 20 giorni dalla consegna dei materiali riferiti a ciascun scaglione.

Il Report relativo al monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale dovrà essere consegnato entro 60 giorni dalla consegna dell'ultimo scaglione di emittenti.

La società dovrà garantire assistenza nei successivi 6 mesi dall'ultimo report consegnato per eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovuti alla verifica e al controllo, da parte del Corecom, dei risultati del monitoraggio.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 308 del DPR 207/2010.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010.

Art. 6– Stipula e decorrenza e del contratto

La stipula del contratto avviene, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, con la forma della scrittura privata mediante sottoscrizione da parte del Dirigente responsabile del contratto e del titolare o legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria di appalto, di cui il presente capitolato farà parte integrante,

Art. 7 - Aumento o diminuzione dell'appalto

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 8 - Modalità di controllo della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale e nel contratto.

Art. 9 – Penali

L'operatore economico è soggetto a penalità quando effettua in ritardo le prestazioni di cui al presente appalto rispetto ai termini indicati all'art. 6 del presente capitolato.

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale euro 30,00 al giorno fino al 10° giorno di ritardo.

Dal 11° al 20° giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari a euro 50,00 al giorno.

Dal 21° al 30° giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari a euro 10,00 al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno la mancata esecuzione della prestazione verrà considerata grave inadempimento.

Per ogni altra violazione o esecuzione delle prestazioni non conforme a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale è applicata una penale di € 100,00 per ciascun evento.

Le penalità a carico del contraente saranno detratte dalle competenze ad esso spettanti per il servizio o, in assenza, sulla cauzione di cui al successivo art. 12.

E' fatto salvo il diritto del Consiglio regionale all'ulteriore risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti da qualsiasi mancanza che si configuri come inadempimento contrattuale rispetto a quanto previsto nel presente capitolato descrittivo prestazionale.

Art. 10 – Corrispettivo e pagamento

Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 3 e 7 del contratto.

Art. 11 – Cauzione definitiva

Per l'affidamento del servizio il contraente deve costituire cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

E' facoltà dell'Amministrazione incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 12 – Diritti sul materiale

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente servizio di rilevazione, sono di proprietà del Corecom il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. E' precluso al soggetto affidatario divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti messi a disposizione dell'Amministrazione o reperiti tramite essa durante l'esecuzione del monitoraggio o comunque in relazione ad esso.

Art. 13 – Osservanza leggi e disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato descrittivo prestazionale si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.